



ANAS S.p.A. Direzione Generale



S.p.A. Autovie Venete

**Atto Aggiuntivo
ANAS S.p.A.
S.p.A. Autovie Venete
18 NOV. 2009**

[Handwritten signatures]

ANAS S.p.A. con socio unico
DIREZIONE GENERALE
via Monzambano 10 - 00185 ROMA

* * *

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE UNICA

sottoscritta tra l'ANAS S.p.A. con sede in Roma e la S.p.A. Autovie Venete con sede in Trieste il 07.11.2007 ed approvata ai sensi dell'art. 8 – duodecies comma 2 del Decreto Legge 7 aprile 2008 n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101

tra

l'ANAS S.p.A., con sede legale in via Monzambano n. 10, Roma (C.F. 8208450587)-P.I. (02133681003) in seguito per brevità "Concedente"

e

la S.p.A. Autovie Venete, con sede legale in via V. Locchi n. 19, Trieste (C.F. e P.I. 00098290323) in seguito per brevità "Concessionario"

REPUBBLICA ITALIANA

* * *

L'anno 2009 (duemilanove) addì 18 mese di novembre in Roma ed in una sala della Direzione Generale dell'ANAS S.p.A.,

SONO PRESENTI

DA UNA PARTE

Il dott. Pietro Ciucci, nato a Roma il 24 ottobre 1950, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ANAS - SOCIETÀ' PER AZIONI", con sede in Roma Via Monzambano n. 10, capitale sociale Euro 2.269.892.000,00 interamente versato, R.E.A. 1024951, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 80208450587, Partita IVA 02133681003, in virtù dei poteri derivantigli dallo Statuto



E DALL'ALTRA

Il dott. Giorgio Santuz, nato a Udine il 23 gennaio 1936 e domiciliato per la carica in Trieste, Via V. Locchi n. 19, in qualità di Presidente della S.p.A. Autovie Venete, con sede legale in Trieste, Via V. Locchi n. 19, Capitale sociale di Euro 157.965.738,58 interamente sottoscritto alla data odierna, iscritta al Registro delle Imprese di Trieste, R.E.A. 14195, Codice fiscale e P.I. n. 00098290323, giusti poteri risultanti dalla deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti dd. 17.11.2009.

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue


PREMESSO

- che la succitata convenzione unica (di seguito convenzione vigente) disciplina i rapporti di concessione fra Anas S.p.A., Concedente, e la Società Autovie Venete S.p.A., Concessionaria, relativi alle autostrade A4 Venezia – Trieste, A23 Pordenone – Conegliano, A28 Portogruaro – Conegliano nonché l'adeguamento a sezione autostradale e l'esercizio del Raccordo Villesse – Gorizia ed ai raccordi e ai collegamenti assentiti in concessione di costruzione ed esercizio;
- che alla stessa convenzione è allegato il Piano finanziario, redatto in conformità alle disposizioni di cui alla Delibera Cipe n. 39/2007;
- che in data 11 luglio 2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato il decreto, pubblicato sulla G.U.R.I. in data 28 luglio 2008, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A 4 nella tratta Quarto D'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia;
- che a seguito di tale decreto, in data 5 settembre 2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato l'ordinanza n. 3702, pubblicata sulla G.U.R.I. del 11 settembre 2008, successivamente modificata ed integrata dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.ri 3716/2008 e 3764/2009, con la quale ha disposto la nomina a Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A 4 nella tratta Quarto D'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia, il Presidente della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia;
- che con la summenzionata ordinanza n. 3702 / 2008 e s.m.i. al Commissario Delegato viene affidato il compito di porre in essere tutte le iniziative finalizzate alla sollecita



realizzazione delle opere indicate potendo adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti ed i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle stesse;

- che nell'ordinanza medesima vengono attribuiti specifici poteri al Commissario Delegato, fra i quali anche quello di provvedere all'istruttoria tecnica relativa allo stato di avanzamento lavori ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza del Concedente in materia di tariffa;
- che l'ordinanza prevede espressamente che tutti gli oneri derivanti dalla sua applicazione sono a carico del Concessionario nei limiti delle somme previste nel piano economico-finanziario allegato alla Convenzione sottoscritta dalla Concessionaria con il Concedente in data 7 novembre 2007, il cui schema è stato approvato con legge 6 giugno 2008 n. 101;
- che l'ordinanza prevede, inoltre, che, fermo restando il limite complessivo del piano economico finanziario, il Concessionario è autorizzato ad effettuare i pagamenti anche in difformità alla tempistica ed agli importi dei singoli interventi previsti dal piano economico finanziario;
- che l'ordinanza prevede, infine, che qualora, a seguito dell'approvazione del progetto definitivo ovvero nel corso dell'iter progettuale e realizzativo degli interventi, derivino delle eccedenze di spesa, rispetto all'importo complessivo previsto nel piano economico finanziario allegato alla Convenzione sottoscritta dal Concessionario con il Concedente in data 7 novembre 2007, il Concessionario, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del Commissario Delegato, recepirà tali importi all'interno di un nuovo piano economico finanziario determinandone il relativo equilibrio ai sensi della Delibera Cipe n. 39 del 15 giugno 2007 e lo trasmetterà al Concedente. Il Concedente, entro il termine massimo di 30 giorni, dal ricevimento della documentazione da parte del Concessionario, svolgerà l'istruttoria finalizzata alla sottoscrizione della Convenzione, o dell'apposito atto aggiuntivo e del relativo piano economico finanziario e procederà al tempestivo inoltro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'emanazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del decreto interministeriale di approvazione della Convenzione, o dell'apposito atto aggiuntivo, entro il successivo termine di 45 giorni. Le modalità e le tempistiche dei pagamenti posti a carico del Concessionario, fermo restando il limite di cui al precedente periodo, potranno divergere rispetto alle previsioni contenute nel piano finanziario allegato alla Convenzione del 7 novembre 2007 sottoscritta con il Concedente;
- che con nota n. 222/08 del 30 dicembre 2008 il Commissario Delegato ha individuato le opere oggetto della procedura derivante dall'applicazione della succitata ordinanza;



- che con nota del 10 luglio 2009 l'Ufficio del Commissario Delegato ha comunicato al Concessionario l'aggiornamento di alcuni quadri economici, trasmettendo il piano degli investimenti modificato, in relazione alle opere di competenza del Commissario stesso;
- che, in considerazione di quanto sopra esposto, le parti ritengono indispensabile, al fine di recepire gli effetti derivanti dall'applicazione dell'ordinanza, nonché di rideterminare conseguenzialmente l'equilibrio del piano economico finanziario, procedere alla stipula del presente Atto Aggiuntivo allo schema di Convenzione unica del 7 novembre 2007;
- che l'efficacia temporale del presente Atto Aggiuntivo è correlata alla durata dello stato di emergenza.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra la Società ANAS S.p.A. (denominata, per brevità, anche Concedente), rappresentata dal Presidente Dott. Pietro Ciucci e la S.p.A. Autovie Venete (denominata, per brevità, anche Concessionario) rappresentata dal Presidente Dott. Giorgio Santuz, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 (Premesse)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo.

Art. 2 (Oggetto)

Ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2008 n. 3702 e s.m.i. gli interventi di cui all'art. 2 comma 2 della Convenzione vigente di seguito riportati rientrano nel potere di realizzazione del Commissario Delegato secondo le modalità e i termini di cui alla nota commissariale n. 222/08 del 30 dicembre 2008:

c) Aree di Servizio e Aree di sosta attrezzate e svincoli

c2) Piano per la sicurezza autostradale: realizzazione di Aree di sosta per mezzi pesanti;

c3) Piano per la sicurezza autostradale: adeguamento piste di immissione in Autostrada;

e) Adeguamento Autostrada A4 - Realizzazione Terza corsia

e1) A4 Adeguamento autostrada -Quarto D'Altino -San Donà di Piave: realizzazione senza affiancamento della linea ferroviaria;

e2) A4 Nuovo casello autostradale di Meolo al km 19+690;



- e3) Tratta S. Donà di Piave – svincolo di Alvisopoli (escluso) (S. Michele al Tagliamento): realizzazione senza affiancamento della linea ferroviaria;
- e4) A4 Nuovo casello autostradale di Alvisopoli (VE) al km 63+900 e collegamento con SS 14;
- e5) A4 Nuovo ponte sul fiume Tagliamento - tratto tra nuovo casello di Alvisopoli (San Michele al Tagliamento) e nuovo casello di Ronchis: realizzazione con affiancamento della linea ferroviaria;
- e6) Tratta nuovo casello di Ronchis (escluso) – Gonars: realizzazione con affiancamento della linea ferroviaria;
- e7) Tratta Gonars – Villesse: realizzazione senza affiancamento della linea ferroviaria;
- e8) A4 Nuovo svincolo di Palmanova e variante SS 352 1° lotto;

h) Impianti Telecomunicazione soccorso e sicurezza stradale

- h4) Piano per la sicurezza Autostradale: sistema prevenzione e controllo traffico;
- h8) Piano per la sicurezza Autostradale: monitoraggio trasporto merci pericolose;

j) Adeguamento Centri Servizi/Stazioni esazione/Caserme Polstrada

- j2) Rifacimento barriere casello di Portogruaro;
- j3) Rifacimento barriere esistenti;

k) Innovazioni gestionali intere tratte autostradali

m) Adeguamento sezione autostradale raccordo Villesse – Gorizia

- m1) Adeguamento raccordo autostradale Villesse-Gorizia.

L'opera di cui all'art. 2 comma 2 lett. a7) della vigente Convenzione unica del 7 novembre 2007, denominata “ adeguamento sistema esazione pedaggio (stazione di Cimpello)”, viene stralciata a seguito di valutazioni effettuate dal Concessionario su indicazione del Commissario Delegato.

Le opere di cui all'art. 2 comma 2 lettere e5), e6) ed e8) sono state raggruppate nell'intervento “Tratto nuovo ponte sul fiume Tagliamento – Gonars e nuovo svincolo di Palmanova e variante SS 352 1° lotto”, a seguito di disposizione del Commissario Delegato.



Art. 3 (Allegati)

Gli allegati di seguito riportati:

- A) Tariffe di pedaggio;
 - B) Determinazione della congrua remunerazione del capitale investito e dei parametri X e K, Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007;
 - E) Piano finanziario;
 - H) Elementi informativi minimi per le stime di traffico ai sensi della Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007;
 - M) Cronoprogramma degli interventi delle opere di cui all'art. 2 comma 2 della vigente convenzione, ad eccezione delle opere di cui all'art. 2 del presente atto aggiuntivo;
- vanno a sostituire i corrispondenti allegati alla vigente Convenzione.

Art. 4 (Ambito d'applicazione)

Per le opere di cui all'art. 2 del presente Atto Aggiuntivo non trovano applicazione le disposizioni contenute nella vigente Convenzione Unica di cui ai seguenti articoli:

- Art. 3 (Obblighi del Concessionario) comma 1 ad eccezione degli obblighi relativi alla manutenzione e all'esercizio;
- Art. 3 (Obblighi del Concessionario) limitatamente al comma 2 per le lettere: g); r); s); u); v); x);
- Art. 3 (Obblighi del Concessionario) comma 12;
- Art. 6 (Garanzie) limitatamente ai commi 1 e 2;
- Art. 7 (Responsabilità verso terzi e assicurazioni);
- Art. 8 (Poteri del Concedente);
- Art. 9 (Decadenza della Concessione);
- Art. 11 (Piano economico finanziario) limitatamente ai commi 3 e 7;
- Art. 17 (Recupero degli importi relativi a investimenti non realizzati) limitatamente ai commi 3 e 4;
- Art. 18 (Adeguamento annuale delle tariffe) limitatamente al comma 3;
- Art. 20 (Progettazione) limitatamente ai commi 11 e 12;
- Art. 21 (Termini per la presentazione delle progettazioni);
- Art. 22 (Espropri) limitatamente al comma 1;
- Art. 23 (Verifiche e collaudi) limitatamente al comma 3;
- Art. 24 (Vigilanza del Concedente) limitatamente ai commi 1 e 2;




- Art. 25 (Accertamento della violazione e sanzioni);
Art. 26 (Penalità sull'esecuzione degli investimenti);
Art. 30 (Regime dei lavori e delle forniture di beni e servizi).

Art. 5 (Obblighi del Concessionario)

All'articolo 3 della vigente Convenzione successivamente al comma 9 è aggiunto quanto segue:

Il concessionario dà atto ed accetta che l'aggiornamento del piano economico finanziario sarà effettuato anche con le modalità previste dall'art. 6 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702/2008 e s.m.i.


Art. 6 (Rapporti inerenti la successione tra il subentrante ed il Concessionario uscente)

L'articolo 5 comma 1 della vigente Convenzione è sostituito dal seguente:

Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario uscente resta obbligato a proseguire nella gestione dell'autostrada assentita in concessione e delle relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa e comunque fino al perfezionamento del subentro così come previsto al successivo comma 4.

L'art. 5 comma 2 della vigente Convenzione è sostituito dal seguente:

Per le opere già assentite dalla convenzione del 7.12.1999 (indicate nella presente Convenzione alle lettere: c1, d), e1), e5), e8), e9), f1), f2), f3), f4), f5), g1), g2), g3), g4), g5), h1), h2), h3), h4), h5), h6), h7), h8), i1), k, l, m1), m2), m3), n), o), e per i nuovi interventi (indicati nella presente Convenzione alle lettere: a3), c2), c3), c4), e3), e6), e7), j1), j2), j3), di cui all'art. 2.2 della presente Convenzione, eseguiti e non ancora ammortizzati alla scadenza della concessione, il Concessionario uscente ha il diritto al versamento di un indennizzo da parte del soggetto subentrante. La misura di tale indennizzo sarà pari alla somma algebrica del capitale investito regolatorio non ammortizzato indicato alla riga a9) "Capitale investito netto regolatorio" del Piano Finanziario Regolatorio nell'anno di scadenza della concessione e dell'ammontare indicato alla riga G) "Credito di poste figurative" del Piano Finanziario Regolatorio nell'anno di scadenza della concessione. L'indennizzo, che dovrà essere quantificato alla scadenza della concessione previo aggiornamento del piano economico finanziario e del piano finanziario regolatorio sulla base dei dati consuntivati ed indicati nel bilancio straordinario redatto dalla società concessionaria alla data del 31/3/2017, dovrà essere corrisposto entro il 120° (centoventesimo) giorno dalla data di scadenza della



concessione, in un'unica soluzione. In caso di ritardo del pagamento dell'indennizzo, dal 121° giorno, il subentrante dovrà riconoscere un interesse nella misura del tasso BCE "pro tempore vigente" maggiorato di 3 punti percentuali e comunque nel suo complesso non superiore a 6,67%.

L'art. 5 comma 4 della vigente Convenzione è sostituito dal seguente:

Qualora il subentro del nuovo concessionario non sia perfezionato entro 24 (ventiquattro) mesi dalla scadenza della presente Convenzione di concessione, previo il pagamento dell'eventuale indennizzo e degli interessi già dovuti, a detto subentro provvederà il Concedente, previa corresponsione a favore del Concessionario dell'eventuale somma dovuta secondo quanto previsto al comma 2. In entrambi i casi l'ammontare complessivo dovuto al Concessionario uscente dovrà essere calcolato con le modalità di cui al comma 2 ed aggiornato sino alla data dell'effettivo subentro.

Art. 7 (Piano economico finanziario)

All'art. 11 della vigente Convenzione è aggiunto il seguente comma:

Qualora al "closing" dell'operazione di finanziamento, dovesse verificarsi uno scostamento rispetto alla struttura e alle condizioni finanziarie riportate nel piano economico-finanziario allegato alla presente Convenzione, il Concessionario ha diritto all'aggiornamento della presente Convenzione e del relativo piano economico-finanziario nei termini previsti dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702/2008 e s.m.i., al fine di rideterminare l'equilibrio economico-finanziario con conseguente riallineamento del costo del debito (kd) utilizzato nella determinazione del costo medio ponderato delle fonti di finanziamento (Wacc).

Il Concedente si rende disponibile ad esaminare con il Concessionario eventuali modifiche alla Convenzione Unica ed ai relativi allegati, così come modificata dall'Atto Aggiuntivo, che dovessero essere indicate dagli Enti Finanziatori in quanto necessarie per ottenere i finanziamenti previsti nel Piano Economico Finanziario.

Art. 8 (Formula revisionale della tariffa media ponderata)

All'articolo 15 comma 4 della vigente Convenzione è aggiunto quanto segue:

L'istruttoria tecnica relativa allo stato di avanzamento degli investimenti di cui all'art. 2 dell'Atto Aggiuntivo alla presente Convenzione Unica, ai fini della determinazione della componente K, verrà effettuata dal Commissario Delegato ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702/2008 e s.m.i. e conseguentemente trasmessa al Concessionario.



Art. 9 (Spese di contratto e trattamento fiscale)

Il presente Atto Aggiuntivo è soggetto a registrazione. Tutte le spese del presente contratto sono a carico del Concessionario. Ai fini fiscali, si dichiara che i corrispettivi di cui al presente atto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto e pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, tale atto sarà assoggettato al pagamento dell'imposta in misura fissa.

Art. 10 (Efficacia)

L'efficacia del presente Atto Aggiuntivo è subordinata all'emanazione del decreto di approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il presente Atto Aggiuntivo cesserà di avere efficacia allo scadere dello stato di emergenza e/o dell'ordinanza citata.

Al venire meno dell'efficacia del presente Atto Aggiuntivo resta, comunque, salva la validità degli allegati.

Il venir meno dello stato di emergenza costituirà presupposto per la revisione del piano economico finanziario ai sensi dell'art. 11 comma 6 della vigente Convenzione.

Il presente Atto Aggiuntivo consta di n. 9 facciate dattiloscritte compresa la presente pagina scritta su n. 21 righe e contiene n. 5 allegati.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Concedente, Anas S.p.A.



Concessionario, S.p.A. Autovie Venete, fatta salva, qualora necessaria, la ratifica da parte dell'Assemblea degli Azionisti.

=====

